

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI PARMA E AGENZIA DENOMINATA PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PATTO PER LA CASA –
MODALITA' A) - B) – C) DI CUI ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO
LOCALE APPROVATO CON D.G.C. N. ____ DEL _____**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____.... in

TRA

Il Comune di Parma con sede in _____ (____) (di seguito “**Comune**”), C.F. _____
rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, che
interviene al presente atto ai sensi _____

E

..... con sede in _____ (____) C.F. _____,
rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, che interviene al
presente atto ai sensi _____ in qualità di “**Agenzia**”

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. recante “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” attribuisce ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi e, in particolare, alla lettera h) prevede la costituzione di agenzie per la locazione ovvero lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- con DGR n.2115 del 13/12/2021 è stato approvato il “Patto per la casa Emilia-Romagna – Avvio del programma”;
- con DGR n. 1686 del 10/10/2022 è stato approvato il “Regolamento attuativo - Programma Patto per la casa” (di seguito anche “Programma”), successivamente modificato con DGR n. 960 del 12/06/2023 recante “Modifica del Regolamento attuativo del Patto per la casa”, teso a:

- > favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato, attraverso l'uso del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, incentivando i proprietari (persone fisiche e persone giuridiche) a mettere a disposizione i propri alloggi, a fronte di specifiche misure e garanzie fornite attraverso risorse ed azioni pubbliche;
- > sostenere i nuclei familiari con un possibile ulteriore calmieramento dei canoni di locazione, utilizzando le risorse messe a disposizione del programma dalla Regione Emilia-Romagna, per ricondurre il rapporto tra canone pagato e reddito familiare entro condizioni più sostenibili;
- > incentivare la formazione e la progressiva specializzazione di operatori (Agenzie) in grado di gestire il patrimonio di alloggi messo a disposizione per il Programma, sia sotto il profilo immobiliare che sotto quello sociale;
- > facilitare l'uscita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in un'ottica di migliore e più razionale utilizzo del patrimonio disponibile.

CONSIDERATO CHE:

- La finalità del programma attuativo regionale Patto per la Casa è prioritariamente favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato, attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio privato esistente e non utilizzato, incentivando i proprietari (persone fisiche e persone giuridiche) a mettere a disposizione i propri alloggi, a fronte di specifiche misure e garanzie fornite attraverso risorse ed azione pubblica; sostenendo altresì gli inquilini con un possibile ulteriore calmieramento dei canoni di locazione, utilizzando le risorse a disposizione, per ricondurre il rapporto tra canone pagato e reddito familiare entro migliori condizioni di sostenibilità;
- per intervenire in maniera efficace, le politiche pubbliche devono affiancare alle iniziative dal lato della domanda azioni dal lato dell'offerta, volte ad incrementare il patrimonio abitativo destinato alla popolazione più debole;
- il Comune intende dare piena attuazione ad una nuova strutturata progettualità nel settore abitativo in grado di fornire un'ulteriore risposta, andando ad integrare strumenti consolidati al fine di soddisfare i bisogni di tipologie di utenza diverse;
- lo stesso Ente intende sviluppare dette azioni con la fattiva collaborazione di diversi enti pubblici e privati attivi nell'ambito delle politiche per l'abitare, in una logica di efficace integrazione interistituzionale e sussidiaria;
- diventa sempre più urgente acquisire alloggi per rispondere all'emergenza abitativa di nuclei familiari che per vari motivi non accedono al mercato privato della locazione;

- nel perseguimento degli obiettivi sopra descritti, il Comune di Parma ha promosso la creazione del soggetto denominato , quale collettore di risorse e strumenti pubblici e privati e promotore di politiche innovative per l'abitare, che agisce nell'ambito del Programma Regionale in qualità di agenzia per la locazione (di seguito denominata "Agenzia");
- il Comune di Parma condivide le tipologie proposte dal patto attuativo regionale e ritiene necessaria la loro proposta ed attivazione nel territorio, secondo le forme di seguito descritte;

RICHIAMATA la Deliberazione GC n. ____ del _____, con cui il Comune di Parma ha aderito al Programma ed ha contestualmente approvato il Regolamento attuativo Locale (di seguito anche "Regolamento Locale") allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale e con Deliberazione n. _____ del _____ ha scelto il soggetto affidatario denominato per l'attuazione del Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA:

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione è sottoscritta per l'attuazione del Programma di cui al Regolamento Locale e prevede la gestione da parte dell'Agenzia degli alloggi a disposizione nella **modalità A, B e C** di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento.

Le parti si impegnano a prestare particolare attenzione e risorse nell'attuare i fini sociali e solidali previsti dal Programma e garantiscono l'un l'altra un rapporto collaborativo nel rispetto della reciproca autonomia gestionale ed organizzativa.

Fermi restando gli adempimenti in materia di tutela della privacy, il Comune di Parma e l'Agenzia condividono le informazioni principali che attengono alle persone e alle famiglie congiuntamente assistite per la finalità di attuazione del Programma. Non può opporsi riserva di segretezza commerciale, intellettuale o di altro tipo all'Ente Locale che agisce in funzione di controllo.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di **anni 5** a partire dalla sua sottoscrizione, per garantire la continuità nella gestione del Programma.

La Convenzione può essere prorogata dopo la scadenza con il consenso delle parti. In ogni caso, la convenzione, dopo la scadenza rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza dei benefici da attribuire all'ultimo contratto di locazione attivo ovvero fino all'esaurimento dell'attività di rendicontazione al Comune e/o alla Regione.

ART. 3 FONDI A GARANZIA PREVISTI DAL PROGRAMMA

Per i Proprietari degli alloggi il Programma rende disponibili contributi economici mediante i seguenti Fondi:

- **Fondo per attività tecnico-amministrative e interventi manutentivi**

Il Fondo, di cui all'art. 4.3 del Regolamento Locale, prevede il riconoscimento dell'importo massimo pari ad euro 2.500 per la modalità A e euro 6.000 per la modalità B e C;

- **Fondo di garanzia per dolo, morosità e spese legali**

Il Fondo, di cui all'art. 4.4 del Regolamento Locale, prevede il riconoscimento dell'importo massimo pari ad euro 2.000 per la modalità A, euro 4.000 per la modalità B e euro 6.000 per la modalità C.

ART. 4 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

- **Rimborso spese una tantum**

È riconosciuto all'Agenzia un Rimborso spese una tantum pari ad euro 200 di cui all'art. 6.3 del Regolamento Locale, per ogni contratto stipulato nella modalità B e C.

- **Contributo per i servizi di gestione**

È riconosciuto un contributo all'Agenzia di cui all'art. 6.4 del Regolamento Locale per lo svolgimento delle attività ad essa assegnate nell'ambito della Convenzione pari ad euro 15/mese per la modalità A, euro 25/mese per la modalità B e euro 30/mese per la modalità C.

Per la **gestione sociale** di cui all'art. 6.4 del Regolamento Locale, nelle modalità B e C, è riconosciuto all'Agenzia un incremento del corrispettivo pari a 10 euro/mese per gli alloggi interessati, a fronte dello svolgimento delle seguenti attività:

- attivare un sistema informativo efficace per migliorare la qualità della vita quotidiana e facilitare la partecipazione sociale (contesto di quartiere; accesso ai servizi pubblici, ecc.);
- supporto ai nuclei familiari che presentino eventuali condizioni di fragilità (socio-sanitaria, scolastica e formativa) al fine di indirizzarli presso i Servizi territorialmente competenti;
- promuovere il risparmio energetico e la cura degli spazi fisici in cui si vive e convive con altri;
- attività di mediazione di eventuali conflitti derivanti da problemi di convivenza che dovessero essere segnalati;

ART. 5 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Parma, con riferimento alle finalità del Programma di cui alle premesse si impegna a:

- mettere a disposizione all'Agenzia le risorse economiche di cui agli artt. 3 e 4;
- erogare le risorse e controllarne il corretto utilizzo da parte dell'Agenzia; in particolare per i fondi di cui all'art. 3, l'Ente Locale assume come riferimento per la verifica dei prezzi per i lavori da eseguirsi, il prezzario della Regione Emilia-Romagna nell'ultima versione approvata;

- esercitare con continuità l'attività di verifica, controllo e vigilanza sull'operato dell'Agenzia, come indicato al successivo art. 7, ai fini della corretta attuazione del Programma, nel rispetto delle sue finalità e delle modalità di cui al Regolamento Locale e regionale;

ART. 6 IMPEGNI DELL'AGENZIA

L'Agenzia, in possesso di adeguate capacità tecniche e organizzative rispetto alla gestione del patrimonio immobiliare, nell'assolvimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione in coerenza alle disposizioni del Regolamento Locale si impegna a:

- collaborare con gli Uffici comunali e con diligenza e secondo principi di trasparenza, efficienza, economicità, equità, imparzialità e non discriminazione;
- mettere a disposizione del Comune ogni documento o informazione necessari, anche ai fini delle verifiche ed eventuali censure e inibizioni sull'attività dell'Agenzia.

In particolare, al Comune che agisce in funzione di controllo, l'Agenzia non può opporre riserva di segretezza commerciale, intellettuale o di altra sorta.

L'Agenzia provvede altresì:

- alla gestione delle risorse, con puntuale rendicontazione al Comune;
- alla verifica dei requisiti nonché dei criteri di priorità di cui all'art. 5.1 del Regolamento Locale relativi ai potenziali Utilizzatori, nonché alla verifica delle condizioni di stabilità economica di cui all'art. 5.2 del Regolamento Locale necessarie affinché gli alloggi possano rientrare nella dotazione del Programma (due diligence tecnico-amministrativa);
- alla raccolta, anche utilizzando elenchi già in essere, e gestione di:
 - (lato offerta) adesioni da parte di Proprietari di alloggi con le caratteristiche di cui art. 2 del Regolamento Locale;
 - (lato domanda) richieste da parte dei potenziali Utilizzatori, aventi i requisiti di cui all'art. 5.1 del Regolamento Locale e mantenimento di apposite liste, senza formulazione di rigide graduatorie.
- allo svolgimento delle seguenti attività di gestione sociale:
 - attivare un sistema informativo efficace per migliorare la qualità della vita quotidiana e facilitare la partecipazione sociale (contesto di quartiere; accesso ai servizi pubblici, ecc.);
 - supporto ai nuclei familiari che presentino eventuali condizioni di fragilità (socio-sanitaria, scolastica e formativa) al fine di indirizzarli presso i Servizi territorialmente competenti;
 - promuovere il risparmio energetico e la cura degli spazi fisici in cui si vive e convive con altri;
 - attività di mediazione di eventuali conflitti derivanti da problemi di convivenza che dovessero essere segnalati;

- all'attività di matching di cui all'art. 5.2 del Regolamento Locale, da espletarsi anche attraverso la creazione di appositi elenchi da utilizzare per l'attribuzione degli alloggi;
- a prestare supporto alla stipula del contratto tra Proprietario e Utilizzatore e alla successiva registrazione;
- all'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui all'art. 5.2 del Regolamento Locale che si rendessero necessari a seguito della due diligence tecnica preliminare, qualora non direttamente eseguiti dal Proprietario;
- alla comunicazione al Comune di Parma dell'idoneità dell'appartamento;
- alla verifica annua del reddito familiare netto dell'Utilizzatore, ed eventuale adeguamento del contributo di cui all'art 5.4 del Regolamento Locale;
- alla predisposizione di elenchi di potenziali utilizzatori, previa verifica dei requisiti di cui i punti precedenti;
- all'eventuale rinnovo del rapporto contrattuale allo scadere del quinto anno di locazione previa verifica da parte dell'Agenzia della sussistenza dei requisiti e criteri di cui all'art. 5.1 del Regolamento Locale.
- alla gestione della riconsegna dell'alloggio alla scadenza del contratto: in assenza di ulteriori rinnovi, redige il verbale di riconsegna dell'immobile, da sottoscrivere per accettazione da parte del Proprietario. Nel verbale deve essere descritto lo stato di conservazione dell'alloggio e indicati gli eventuali lavori di ripristino dovuti al normale deterioramento e/o ai danni arrecati con dolo o colpa da parte dell'Utilizzatore, ai fini dell'utilizzo dei Fondi di cui agli art. 4.4 del Regolamento Locale.

ART. 7 VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA

L'Agenzia rendiconta ogni sei mesi, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, circa l'andamento della gestione, trasmettendo al Comune di Parma una relazione sull'attività svolta, al fine di:

- monitorare l'andamento del Programma;
- verificare le condizioni per l'eventuale richiesta delle risorse di cui all'art. 8 del Regolamento regionale.

Detta relazione deve contenere le seguenti informazioni minime riguardo a:

- le richieste di adesione al Programma da parte dei potenziali Utilizzatori e Proprietari;
- il numero di contratti attivati e il numero contratti conclusi con indicazione circa: la data di sottoscrizione, la data di registrazione, la durata, il canone applicato, il valore ISEE del nucleo familiare a cui appartiene l'Utilizzatore, l'individuazione catastale dell'alloggio e l'indirizzo;
- l'eventuale utilizzo dei fondi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e art. 5.4 del Regolamento Locale e relativa descrizione delle attività svolte e/o in essere;

- le eventuali morosità in essere a vario titolo (canone, spese condominiali) e le azioni intraprese;
- la previsione con proiezione ai successivi sei mesi degli eventuali contratti da sottoscrivere.

L'Agenzia si impegna a raccogliere le informazioni relative agli alloggi e agli inquilini all'interno di un database gestionale indicato e predisposto dal Comune di Parma, anche al fine di una valutazione di impatto che potrà essere realizzata a partire dal secondo anno di avvio della convenzione.

A suo insindacabile giudizio, il Comune può richiedere all'Agenzia tutte le informazioni e i dati che si rendessero necessari ai fini del monitoraggio del Programma in qualsiasi momento: in tal caso l'Agenzia fornisce quanto richiesto entro 10 giorni.

La mancata trasmissione della relazione semestrale o delle ulteriori informazioni richieste dal Comune costituisce condizione di inadempimento, disciplinato dal successivo art. 10.

ART. 8 INADEMPIMENTI DEL CONDUTTORE - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO/AGENZIA - CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

8.1 MODALITA' A

A fronte del mancato e/o parziale pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali per un valore corrispondente almeno ad un canone, l'Agenzia, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza, dovrà agire a carico del conduttore per il recupero delle somme insolute, inviandogli formale messa in mora, mediante lettera raccomandata AR o PEC, contenente intimazione al pagamento o all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; persistendo l'inadempimento del conduttore, decorso il termine assegnato di 15 giorni, l'Agenzia dovrà, senza indugio, promuovere il procedimento di sfratto per morosità a carico di quest'ultimo.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo consentirà all'Agenzia di accedere ai benefici di cui al fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali; al contrario, la sua eventuale inerzia, ovvero il mancato rispetto delle descritte prescrizioni, comporterà la sua definitiva decadenza da tutti i citati benefici (fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali).

8.2 MODALITA' B

A fronte del mancato e/o parziale pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali per un valore corrispondente almeno ad un canone, o di qualsivoglia ulteriore inadempimento del conduttore, il Proprietario, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza, o dal verificarsi dell'inadempimento, dovrà darne comunicazione all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.

L'Agenzia, a sua volta, con lettera raccomandata AR/PEC dovrà prescrivere al Proprietario le iniziative da intraprendere nei confronti del conduttore inadempiente, consistenti nella formale messa

in mora, mediante raccomandata AR/PEC, contenente intimazione al pagamento o all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine di 15 gg dal suo ricevimento; persistendo l'inadempimento del conduttore, decorso il termine assegnato di 15 gg, il Proprietario dovrà, senza indugio, promuovere il procedimento di sfratto per morosità a carico di quest'ultimo.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo consentirà al Proprietario di accedere ai benefici di cui al fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali; al contrario, l'eventuale inerzia del Proprietario, ovvero il mancato rispetto delle descritte prescrizioni, comporterà la sua definitiva decadenza da tutti i citati benefici (fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali).

8.3 MODALITA' C

A fronte del mancato e/o parziale pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali per un valore corrispondente almeno ad un canone o di qualsivoglia ulteriore inadempimento del conduttore, l'Agenzia, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza o dal verificarsi dell'inadempimento, dovrà agire a carico del conduttore per il recupero delle somme insolute, inviandogli formale messa in mora, mediante lettera raccomandata AR o PEC, contenente intimazione al pagamento o all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; persistendo l'inadempimento del conduttore, decorso il termine assegnato di 15 gg, l'Agenzia dovrà, senza indugio, promuovere il procedimento di sfratto per morosità a carico di quest'ultimo.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo consentirà all'Agenzia di accedere ai benefici di cui al fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali; al contrario, la sua eventuale inerzia, ovvero il mancato rispetto delle descritte prescrizioni, comporterà la sua definitiva decadenza da tutti i citati benefici (fondo di garanzia per morosità, danni e spese legali).

ART. 9 OPERAZIONI STRAORDINARIE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

In caso di operazioni straordinarie (e.g. fusioni, conferimenti, scissioni, trasformazioni, cessioni, etc. etc.) che coinvolgessero l'Agenzia, è fatto obbligo a quest'ultima di dare immediata e preventiva formale comunicazione via PEC/raccomandata AR al Comune del mutamento del titolare effettivo come individuato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, nonché dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007 e ss. modificazioni.

La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia di cui al paragrafo precedente costituisce motivo di risoluzione ipso iure.

L'ente Locale dovrà comunicare all'Agenzia l'eventuale non gradimento del mutamento del titolare effettivo entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC/raccomandata AR. La mancata risposta da parte dell'Ente Locale nel termine predetto costituisce tacito gradimento.

Il mancato gradimento costituisce motivo di risoluzione ipso iure della presente Convenzione nel caso in cui l'Agenzia dia comunque seguito al mutamento del titolare effettivo non gradito.

In tale ultimo caso è fatto obbligo all'Agenzia di dare immediata e formale comunicazione via PEC/raccomandata AR all'ente Locale dell'intenzione di procedere comunque all'operazione straordinaria che comporti il mutamento del titolare effettivo.

La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia di cui al paragrafo precedente costituisce motivo di risoluzione ipso iure.

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, è fatto salvo il diritto dell'ente Locale alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte all'Agenzia per servizi oggetto della Convenzione ma non ancora prestati alla data della risoluzione, nonché il diritto dell'Agenzia a percepire le somme dovute per servizi prestati fino alla data della risoluzione se e nella misura in cui risultassero oggetto della Convenzione.

ART. 10 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provate, gravi e ripetute inadempienze da parte dell'Agenzia degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Agenzia fino al ricevimento della diffida.

L'Agenzia può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione o per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per gravi e giustificati motivi comprovati e certificati.

In caso di cessazione del servizio (recesso del Comune o recesso dell'Agenzia), resta in carico all'Agenzia la gestione dei contratti in essere fino al loro trasferimento ad altro soggetto indicato dal Comune, o fino a risoluzione dei contratti e restituzione degli alloggi ai proprietari, sempre su indicazione del Comune.

In caso di inadempienza il Comune deve tempestivamente inoltrare di motivata contestazione all'Agenzia, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Nel caso le controdeduzioni vengano accolte la segnalazione di inadempienza viene archiviata, viceversa viene irrogata all'Agenzia la sospensione dei contributi di gestione per i contratti da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 60 giorni fino alla risoluzione della presente Convenzione nel caso di ripetuti e gravi inadempimenti come stabilito al primo capoverso.

Per inadempienze, a titolo meramente esemplificativo salvo altro, si intendono: la mancata rendicontazione, il mancato controllo degli obblighi a carico degli assegnatari, la mancata comunicazione di detti controlli al Comune, la mancata tempestiva attivazione (entro 15 giorni) dei

rimedi avverso le inadempienze dell'Utilizzatore e tutto quanto contrario allo spirito del programma Patto per la casa nonché alla correttezza, anche giuridica, dei rapporti tra le parti.

ART.11 NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

La presente Convenzione deve sempre interpretarsi in conformità al Regolamento Locale ed al Regolamento regionale approvato con DGR n. 960 del 12/06/2023 ed ogni norma con essi incompatibile deve intendersi nulla e non applicabile. Per quanto non disposto né dal presente Regolamento né dal Regolamento regionale valgono le norme del Codici Civile e le Leggi dello Stato. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Parma.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione degli interventi oggetto di Convenzione.

L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016. D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 e Regolamento dell'Unione per l'attuazione del GDPR approvato con delibera consiliare n. 6 del 21.5.2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del vigente Regolamento dell'Unione per l'attuazione del GDPR, relativamente al trattamento dei dati connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si precisa che:

- Titolare del trattamento è il Comune di Parma con sede in Strada Repubblica n.1, Posta elettronica certificata: comunediparma@postemailcertificata.it;
- Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile designato dell'Agenzia;
- Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società _____(mail: _____);
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

Nell'ipotesi di richiesta di accesso civico si rimanda a quanto previsto dalla normativa in materia (Art. 5 d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97; art. 2 c.9 bis L.241/1990; linee guida ANAC F.O.I.A. delibera 1309/2016) e da eventuali orientamenti giurisprudenziali

prevalenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della Convenzione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla Convenzione medesima. Successivamente alla scadenza della Convenzione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

In esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, l'Agenzia effettua il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli altri soggetti coinvolti nelle attività svolte.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno apposito accordo di contitolarità del trattamento dei dati al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 13 ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento Locale approvato con Deliberazione _____ del _____ n. _____

Allegato 2: Statuto della Agenzia denominata

Letto, firmato, sottoscritto.

Per il Comune di Parma _____

Per l'Agenzia denominata _____